

Roma, 16 novembre 2007



**Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale**

*Alla Smi Ati
Federazione Imprese Tessili e Moda Italiane
Via Sarca 223
20126 Milano*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0015122

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Sospensione del contratto di inserimento in caso di svolgimento del servizio militare o civile.

La Federazione Imprese Tessili e Moda Italiane ha avanzato richiesta d'interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla sussistenza dell'obbligo di sospensione del contratto d'inserimento di cui agli artt. 54 e segg. del D.Lgs. n. 276/2003, in caso di svolgimento del servizio militare o civile.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'art. 77, comma 2, del D.P.R. n. 237/1964, recante disposizioni in materia di leva e reclutamento obbligatorio nelle forze armate, conformemente al principio espresso nell'art. 52, comma 2, della Carta Costituzionale, dispone che la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma, con conseguente diritto alla conservazione del posto da parte del lavoratore.

Tuttavia, ferma restando l'obbligatorietà del servizio di leva, le relative chiamate sono state sospese, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 215/2001, come dapprima modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 236/2003 e successivamente sostituito dall'art. 1 della L. n. 226/2004.

L'art. 2, comma 1, della L. n. 64/2001, relativa all'istituzione del servizio civile nazionale, dispone, infine, che a decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile, prestato per adempiere agli obblighi di leva ai sensi dell'art. 1 della L. n. 230/98 e, come tale, produttivo del diritto alla conservazione del posto di lavoro, è prestato su base esclusivamente volontaria.

Pertanto, lo svolgimento del servizio militare di leva non è più legato ad un obbligo di legge ma ad una scelta volontaria del cittadino, che evidentemente non può considerarsi produttiva del diritto alla conservazione del posto di lavoro.

L'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, in tema di contratto d'inserimento, dispone che nel computo del limite massimo di durata dello stesso, pari a 18 mesi (o al massimo 36, nel caso di assunzione di persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico), non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile.

In tal caso, stante il tenore letterale della norma, che non fa riferimento all'obbligatorietà del servizio prestato ma al suo solo svolgimento, pare corretto ritenere che, pur non sussistendo il diritto alla conservazione del posto, qualora lo stesso sia di fatto conservato, con conseguente riammissione al lavoro, nel computo di durata massima del contratto originario non si dovrà tenere conto del periodo dedicato, seppur su base volontaria, al servizio militare o civile.

Resta inteso che nel caso in cui il lavoratore operi la scelta d'interrompere il rapporto di lavoro per prestare il servizio militare o civile, la conseguente risoluzione del contratto d'inserimento non può incidere sul computo della percentuale di cui all'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

IVR